

SECONDA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 26 giugno 1975

che modifica la direttiva 66/404/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

(75/445/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 43 e 100,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,considerando che, per i motivi esposti qui di seguito, è opportuno modificare alcune disposizioni della direttiva 66/404/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione ⁽³⁾, modificata dalla direttiva 69/64/CEE ⁽⁴⁾;

considerando che i materiali forestali di moltiplicazione che possono essere commercializzati nella Comunità devono essere classificati in due categorie: « materiali di moltiplicazione selezionati » e « materiali di moltiplicazione controllati »; che i materiali rispondenti ai requisiti della direttiva 66/404/CEE devono costituire la prima categoria mentre la seconda categoria può comprendere solo materiali la cui superiorità genetica è stata comprovata mediante prove comparative;

considerando che la pioppicoltura si è sviluppata in modo tale che è opportuno limitare la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione del pioppo unicamente alla categoria « materiali di moltiplicazione controllati »;

considerando che l'ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati deve aver luogo negli Stati membri secondo norme identiche e il più possibile rigorose;

che l'installazione e la gestione di prove comparative, nonché l'analisi dei loro risultati costituiscono un elemento primordiale per tali norme comuni;

considerando che le prove comparative danno risultati definitivi solo a lunga scadenza; che, a talune condizioni, gli Stati membri devono poter ammettere materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati qualora lo giustificino i risultati provvisori delle prove in corso;

considerando che attualmente hanno luogo delle prove comparative, in vari Stati membri, secondo modalità differenti da quelle previste dalla presente direttiva; che è opportuno autorizzare a titolo transitorio e a talune condizioni detti Stati membri ad utilizzare i risultati di tali prove;

considerando che, per agevolare gli scambi intracomunitari, è opportuno pubblicare nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* un catalogo comune dei materiali di base ammessi per la produzione dei materiali forestali di moltiplicazione;

considerando che ogni Stato membro deve essere in grado di ottenere informazioni esatte sui materiali forestali di moltiplicazione provenienti da altri Stati membri o da paesi terzi;

considerando che si sono registrate difficoltà all'atto dell'importazione di materiali di moltiplicazione nei vari Stati membri per il fatto che ciascuno di essi esige indicazioni di natura diversa da parte dell'importatore e che è pertanto opportuno armonizzare anche tali indicazioni;

considerando che le eventuali restrizioni di commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione previste dagli Stati membri devono essere subordinate a una procedura comunitaria che assicuri una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri;

considerando che gli adeguamenti principalmente tecnici degli allegati devono essere facilitati mediante una procedura rapida;

(1) GU n. C 108 del 10. 12. 1973, pag. 26.

(2) GU n. C 8 del 31. 1. 1974, pag. 19.

(3) GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2326/66.

(4) GU n. L 48 del 26. 2. 1969, pag. 12.

considerando infine che è opportuno procedere ad alcuni miglioramenti e a precisazioni per quanto riguarda la direttiva 66/404/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA :

Articolo 1

La direttiva 66/404/CEE è modificata conformemente agli articoli seguenti.

Articolo 2

L'articolo 2 è così modificato :

1. Al paragrafo 1, lettera a), dopo «materiali di moltiplicazione» è inserito il termine «sessuale».
2. Al paragrafo 1, il testo di cui alla lettera b) è sostituito dal testo seguente :
« b) i materiali di moltiplicazione vegetativa di *Populus sp.* ».
3. Il testo del paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente :
« 2. In base alla procedura prevista all'articolo 17 possono essere assoggettati, totalmente o parzialmente, alla presente direttiva i materiali di moltiplicazione vegetativa delle specie enumerate al paragrafo 1, lettera a), i materiali di moltiplicazione sessuale del *Populus sp.* nonché i materiali di moltiplicazione appartenenti a specie diverse da quelle enumerate al paragrafo 1. »
4. Dopo il paragrafo 2 è aggiunto il paragrafo seguente :
« 3. Se non sono state decise misure ai sensi del paragrafo 2 per la Comunità, gli Stati membri possono adottare dette misure per il loro territorio. Per le specie in questione gli Stati membri possono prescrivere requisiti meno severi. »

Articolo 3

L'articolo 3 è così modificato :

1. Al punto A, il testo di cui alla lettera b) è sostituito dal testo seguente :
« b) parti di piante : le talee, le margotte, le radici e le marze destinate alla produzione di piante, ad esclusione dei piantoni ; »
2. Al punto A, il testo della lettera c) è sostituito dal testo seguente :
« c) piante : le piante derivate da sementi o da parti di piante, i piantoni, nonché selvaggioni. »
3. Il testo del punto B è sostituito dal testo seguente :

« B. Materiali di base :

- a) i soprassuoli e gli arboreti da seme, per i materiali di riproduzione sessuale ;
- b) i cloni e i miscugli di cloni in proporzioni specificate, per i materiali di moltiplicazione vegetativa. »

4. I seguenti punti sono aggiunti dopo il punto B :

« B bis. Materiali di moltiplicazione selezionati :

i materiali provenienti da materiali di base ufficialmente ammessi conformemente all'articolo 5. »

« B ter. Materiali di moltiplicazione controllati :

i materiali provenienti da materiali di base ufficialmente ammessi conformemente all'articolo 5 ter, 5 quinto o 5 sexto. »

5. Il testo del punto C è sostituito dal testo seguente :

« C. Arboreto da seme :

La piantagione di cloni o di discendenti selezionati, isolata contro ogni impollinazione estranea o installata in modo da evitare o da limitare siffatta impollinazione, e gestita in modo da produrre raccolti frequenti, abbondanti e facili. »

6. Il seguente punto è aggiunto dopo il punto C :

« C bis Valore di utilizzazione superiore :

le caratteristiche genetiche considerate globalmente che rispetto ai prototipi scelti conformemente all'allegato II rappresentano generalmente un netto miglioramento per la silvicoltura o per lo meno per la coltura nella regione in cui tali prototipi sono normalmente utilizzati. »

7. Il testo del punto F è sostituito dal testo seguente :

« F. Regione di provenienza :

Per una specie, una sottospecie o una varietà determinate, il territorio o l'insieme dei territori soggetti a condizioni ecologiche praticamente uniformi sui quali si trovano soprassuoli con caratteristiche fenotipiche o genetiche analoghe.

La regione di provenienza dei materiali di moltiplicazione prodotti da un arboreto da seme è quella dei materiali di base utilizzati per la costituzione dell'arboreto stesso. »

8. Il seguente punto è aggiunto dopo il punto F :

« F bis Commercializzazione :

l'esposizione per la vendita, la messa in vendita, la vendita o la consegna a un terzo. »

Articolo 4

L'articolo 4 è così modificato :

1. Il testo del paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione

— delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), possono essere commercializzati solo se si tratta di materiali delle categorie « materiali di moltiplicazione selezionati » oppure « materiali di moltiplicazione controllati » ;

— delle specie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), possono essere commercializzati solo se si tratta di materiali della categorie « materiali di moltiplicazione controllati ». »

2. Il paragrafo 2 è completato dal punto seguente :

« c) per le sementi in piccole quantità per le quali è provato che non sono destinate a fini forestali. »

3. Il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 5

Il testo dell'articolo 5 è sostituito dal testo seguente :

« *Articolo 5*

Gli Stati membri prescrivono che possono essere ammessi per la produzione di materiali di moltiplicazione selezionati soltanto i materiali di base che, in considerazione delle loro qualità, sembrano adatti alla moltiplicazione e che non lascino presumere caratteri sfavorevoli per la silvicoltura. L'ammissione ha luogo conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato I. »

Articolo 6

I seguenti articoli sono aggiunti dopo l'articolo 5 :

« *Articolo 5 bis*

Per i materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione selezionati, gli Stati membri delimitano le regioni di provenienza definite da limiti amministrativi o geografici ed eventualmente secondo l'altitudine.

« *Articolo 5 ter*

1. Gli Stati membri prescrivono che soltanto i materiali di base da cui provengono materiali di moltiplicazione che possiedono un valore di utilizzazione superiore possono essere ammessi per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati. Il valore di utilizzazione superiore è valutato mediante prove comparative. Queste ultime hanno luogo conformemente ai requisiti minimi di cui all'allegato II.

2. I caratteri su cui debbono vertere come minimo gli esami per le varie specie sono fissati secondo la procedura prevista dall'articolo 17.

« *Articolo 5 quater*

1. Gli Stati membri stabiliscono descrizioni delle stazioni in cui hanno proceduto alle prove comparative, purché tali prove abbiano condotto all'ammissione dei materiali di base. Tali descrizioni comprendono tutti i dati importanti per ciascuna stazione, in particolare informazioni complete sulle condizioni ecologiche della regione in cui si trova.

2. Le modalità secondo cui sono stabilite tali descrizioni e i dati importanti di cui al paragrafo 1 possono essere fissati secondo la procedura di cui all'articolo 17.

3. Le descrizioni e le varie modifiche sono immediatamente notificate alla Commissione che le comunica agli altri Stati membri.

« *Articolo 5 quinquies*

Gli Stati membri possono ammettere in tutto o in parte del loro territorio e per un periodo non superiore a dieci anni materiali di base per la produzione di materiali di moltiplicazione controllati qualora dai risultati provvisori delle prove comparative si possa presumere che tali materiali di base soddisferanno, al termine degli esami, i requisiti richiesti per l'ammissione di cui all'articolo 5 ter.

« *Articolo 5 sexies*

Per un periodo transitorio di durata non superiore a dieci anni a decorrere dal 1° luglio 1977, gli Stati membri possono utilizzare, per l'ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati, i risultati di prove comparative non rispondenti ai requisiti fissati nell'allegato II purché tali prove comparative siano state iniziate prima del 1° luglio 1977 e attestino che i materiali di moltiplicazione provenienti dai materiali di base possiedono un valore di utilizzazione superiore. Secondo la procedura di cui all'articolo 17, essi possono essere autorizzati a utilizzare i risul-

tati di prove comparative dopo il termine del periodo transitorio di cui sopra. »

Articolo 7

Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 6

1. Ogni Stato membro stabilisce, per le varie specie, dei registri dei materiali di base ammessi nel proprio territorio. Tali registri distinguono i materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione selezionati e quelli destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione controllati.

2. Le modalità secondo cui sono stabiliti tali registri possono essere fissate secondo la procedura di cui all'articolo 17.

3. I registri, nonché le varie modificazioni, sono immediatamente notificati alla Commissione che ne dà comunicazione agli altri Stati membri. »

Articolo 8

L'articolo 7 è soppresso.

Articolo 9

L'articolo 8 è così modificato :

1. Al paragrafo 1, il testo delle lettere a), b), c), d) e e) è sostituito dal testo seguente :

« a) specie, nonché, se del caso, sottospecie, varietà e clone ;

b) categoria ;

c) regione di provenienza, per i materiali di moltiplicazione selezionati ;

d) materiali di base, per i materiali di moltiplicazione controllati ;

e) materiali autoctoni o non autoctoni ; ».

2. Il paragrafo 2 è soppresso.

Articolo 10

Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 9

1. Gli Stati membri prescrivono che i materiali di moltiplicazione possono essere commercializzati soltanto in partite conformi alle disposizioni dell'articolo 8 e munite di un'etichetta o un

altro documento del fornitore che menzioni i criteri di cui a tale articolo e contenga le seguenti indicazioni :

a) il nome botanico dei materiali di moltiplicazione ;

b) l'identità del fornitore responsabile della partita ;

c) la quantità ;

d) le parole « materiali di moltiplicazione di arboreto da seme » per le sementi di arboreto da seme e per i materiali di moltiplicazione prodotti partendo da tali sementi ;

e) i termini « ammissione provvisoria », per i materiali di moltiplicazione controllati i cui materiali di base sono stati ammessi secondo l'articolo 5 quinquies.

L'etichetta o il documento è di color verde per i materiali di moltiplicazione selezionati e di color blu per i materiali di moltiplicazione controllati.

2. Con la procedura di cui all'articolo 17 gli Stati membri possono essere autorizzati a prescrivere che, per i materiali di moltiplicazione controllati, siano fornite indicazioni supplementari in merito ai loro materiali di base sull'etichetta o sul documento di cui sopra. »

Articolo 11

Il paragrafo 2 dell'articolo 11 è soppresso.

Articolo 12

L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 12

Gli Stati membri possono prescrivere che i materiali di moltiplicazione siano introdotti nel loro territorio solo se accompagnati da un certificato ufficiale conforme al modello dell'allegato III, di un altro Stato membro oppure da un certificato equivalente di un paese terzo. »

Articolo 13

Il testo dell'articolo 13 è sostituito dal testo seguente :

« Articolo 13

1. Gli Stati membri vigilano affinché i materiali di moltiplicazione, provenienti da materiali di base ammessi conformemente agli articoli 5, 5 ter o 5 sexies non siano soggetti, dopo il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'ammissione, a restrizioni di commercializzazione per quanto concerne le loro caratteristiche genetiche. Tale termine non si applica ai materiali di moltiplicazione provenienti da materiali di base ammessi prima del 1° luglio 1975.

2. A richiesta di uno Stato membro, quest'ultimo può essere autorizzato, secondo la procedura di cui all'articolo 17, a vietare, dopo la data di cui al paragrafo 1, primo comma, e per tutto o parte del proprio territorio, la commercializzazione dei materiali di moltiplicazione provenienti da un materiale di base determinato o, se si tratta di materiali di moltiplicazione selezionati, provenienti da una regione determinata.

Detta autorizzazione può essere concessa solo se si teme che l'impiego di tali materiali di moltiplicazione abbia, date le sue caratteristiche genetiche, un influsso sfavorevole sulla silvicoltura di detto Stato membro.

3. Se, per i materiali di base o una regione di provenienza, uno Stato membro non intende introdurre una domanda secondo la procedura di cui al paragrafo 2, ne dà notifica alla Commissione o presenta una dichiarazione in questo senso al comitato di cui all'articolo 17.

4. Qualora tutti gli Stati membri abbiano effettuata la notifica o la dichiarazione di cui al paragrafo 3, cessa di applicarsi il termine previsto al paragrafo 1, primo comma, e si applica invece l'articolo 13. »

Articolo 14

I seguenti articoli sono aggiunti dopo l'articolo 13 :

«Articolo 13 bis

Conformemente alle informazioni fornite dagli Stati membri e man mano che le riceve, la Commissione procede alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, con la designazione « Catalogo comune dei materiali di base per i materiali forestali di moltiplicazione », dei materiali di base da cui provengono materiali di moltiplicazione che non sono soggetti, in applicazione dell'articolo 13, a restrizioni di commercializzazione. Nella pubblicazione sono indicati gli Stati membri che hanno beneficiato di un'autorizzazione secondo l'articolo 13, paragrafo 2.

Articolo 13 ter

1. Gli Stati membri vigilano affinché i materiali di moltiplicazione siano soggetti, per quanto riguarda le disposizioni prese per garantire l'identità, solo a restrizioni di commercializzazione previste dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri possono prendere tutte le misure necessarie affinché le seguenti indicazioni siano fornite ai loro servizi competenti all'atto della commercializzazione dei materiali di moltiplicazione

provenienti da un altro Stato membro o da un paese terzo :

- a) natura del prodotto ;
- b) specie ed eventualmente sottospecie, varietà, clone ;
- c) categoria ;
- d) paese di produzione e servizio di controllo ufficiale ;
- e) — regione di provenienza per i materiali di moltiplicazione selezionati
— materiali di base per i materiali di moltiplicazione controllati ;
- f) paese di spedizione ;
- g) importatore ;
- h) quantità dei materiali di moltiplicazione ;
- i) anno di maturazione per le sementi ;
- j) materiali autoctoni o non autoctoni.

Secondo la procedura di cui all'articolo 17, l'elenco di tali indicazioni può essere modificato e possono essere fissate le modalità secondo cui le indicazioni stesse devono essere fornite. »

Articolo 15

I seguenti articoli sono aggiunti dopo l'articolo 16 :

«Articolo 16 bis

Gli adeguamenti da apportare agli allegati a causa dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 17.

Articolo 16 ter

La presente direttiva non si applica alle piante e parti di piante per le quali è comprovato che non sono destinate principalmente a scopi forestali. »

Articolo 16

Il seguente articolo 4 aggiunto dopo l'articolo 17 :

«Articolo 17 bis

Fatto salvo l'articolo 13, la presente direttiva non pregiudica le disposizioni delle legislazioni nazionali giustificate da motivi di tutela della salute e della vita degli uomini e degli animali, di preservazione dei vegetali o di protezione della proprietà industriale e commerciale. »

Articolo 17

L'allegato I è così modificato :

1. Il titolo è sostituito dal testo seguente :

« Requisiti per l'ammissione dei materiali di base destinati alla produzione di materiali di moltiplicazione selezionati ».

2. Nella parte B, i termini « arboreti da seme di conservazione » sono ogni volta sostituiti dai termini « arboreti da seme ».

3. Il testo della parte C è sostituito dal testo seguente :

« C. CLONI

Si applicano i punti 4, 5, 6, 7 e 9 della parte A. »

Articolo 18

L'allegato 1 della presente direttiva è aggiunto dopo l'allegato I.

Articolo 19

L'allegato II è sostituito dall'allegato 2 della presente direttiva.

Articolo 20

Gli Stati membri emanano le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva non oltre il 1° luglio 1977.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 26 giugno 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

P. BARRY

ALLEGATO 1

« ALLEGATO II

REQUISITI PER LE PROVE COMPARATIVE EFFETTUATE AI FINI DELL'AMMISSIONE DEI MATERIALI DI BASE DESTINATI ALLA PRODUZIONE DI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE CONTROLLATI

1. CENNI GENERALI
 - 1.1. Le prove comparative effettuate per consentire l'ammissione di materiali di base sono predisposte, installate, condotte e i relativi risultati sono interpretati in modo da comparare obiettivamente materiali di moltiplicazione tra loro e con uno o preferibilmente più prototipi scelti in precedenza.
 - 1.2. Sono prese tutte le disposizioni per garantire che i materiali di moltiplicazione, inclusi i prototipi, siano rappresentativi dei materiali di base esaminati.
 - 1.3. Se, durante le prove, si dimostra che i materiali di moltiplicazione non sono conformi almeno ai caratteri
 - d'identificazione dei rispettivi materiali di base, tali materiali di moltiplicazione sono eliminati ;
 - di resistenza del materiale di base nei confronti di organismi nocivi d'importanza economica, tali materiali di moltiplicazione possono essere eliminati.
2. DISPOSITIVI SPERIMENTALI
 - 2.1. I materiali di moltiplicazione sono installati, nella fase vivaio e allo stadio terreno, in modo da consentire ripetizioni con distribuzione a caso che consentano di controllare le varie fonti di variabilità genetica e di ambiente, le interazioni e gli errori di sperimentazione.
 - 2.2. I singoli appezzamenti comprendono un numero di alberi sufficiente per poter valutare le caratteristiche proprie di ciascun materiale da esaminare.
 - 2.3. I materiali di base rappresentati e le ripetizioni sono in numero sufficiente a garantire un soddisfacente grado di esattezza statistica.
3. TRATTAMENTO DEI DISPOSITIVI
 - 3.1. I materiali di moltiplicazione, inclusi i prototipi, sono trattati, nella fase sementi o talee, nella fase ceppo-madre, nella fase vivaio, nella fase terreno e fino al termine delle prove in modo identico, per quanto si riferisce alla concimazione, agli sfollamenti, alle diramature e a qualsiasi altro metodo e tecnica culturale e di cura.
 - 3.2. Per quanto riguarda le diramature, il metodo applicato tiene conto del grado di sviluppo di ciascun materiale di riproduzione.
4. CONDIZIONI DI SCELTA E DI RACCOLTA DEI MATERIALI DI MOLTIPLICAZIONE SOGGETTI ALLE PROVE, COMPRESI I PROTOTIPI

- 4.1. I materiali di base sono :
- i) ben definiti per quanto concerne la provenienza, la costituzione, la composizione e l'isolamento ragionevole contro impollinazioni estranee ;
 - ii) di età e di sviluppo tali da poter prevedere una stabilità ragionevole delle caratteristiche del materiale di moltiplicazione.

- 4.2. I materiali di moltiplicazione sessuale sono :
- i) raccolti durante anni di buona fioritura e di buona fruttificazione, a meno che sia stata effettuata una impollinazione artificiale ;
 - ii) raccolti secondo metodi che consentano di garantire la rappresentatività dei campioni ottenuti.

- 4.3. I materiali di moltiplicazione vegetativa provengono in origine da un unico individuo per via vegetativa.

5. CONDIZIONI SUPPLEMENTARI PER I PROTOTIPI

- 5.1. I prototipi sono possibilmente noti da tempo nella regione in cui ha luogo la prova. Sono rappresentati in linea di massima da materiali che hanno dato buoni risultati per la silvicoltura, al momento in cui ha avuto inizio la prova, nella condizioni ecologiche considerate per le quali si propone l'ammissione del materiale. Provengono possibilmente da materiali di base ammessi.

- 5.2. Nel caso dei materiali di riproduzione sessuale, possono essere utilizzati come prototipi anche cloni o discendenti di impollinazioni controllate.

- 5.3. Possibilmente, devono essere utilizzati più prototipi. In caso di necessità giustificata, un prototipo può essere sostituito dal materiale di moltiplicazione che sembra essere il più adatto tra i materiali di moltiplicazione soggetti alle prove.

- 5.4. Gli stessi prototipi sono utilizzati nel maggior numero di prove possibile.

6. CARATTERI SOGGETTI AD ESAME

- 6.1. I caratteri soggetti ad esame sono :
- caratteri di identificazione per quanto concerne i materiali di base ;
 - caratteri di comportamento ;
 - caratteri di produzione.
- 6.2. I caratteri di identificazione per quanto concerne i materiali di base sono presentati sotto forma di scheda descrittiva sufficientemente completa.
- 6.3. Per quanto concerne i caratteri di comportamento e di produzione, l'esame verte normalmente sulla crescita, sull'adattamento e sulla resistenza ai fattori abiotici e agli organismi nocivi d'importanza economica. Inoltre, altri caratteri ritenuti importanti, tenuto conto dell'obiettivo perseguito, sono considerati e valutati in funzione delle condizioni ecologiche della regione in cui ha luogo la prova.

7. ANALISI DEI RISULTATI E VALUTAZIONE

- 7.1. I risultati delle prove per quanto concerne i caratteri di comportamento e di produzione sono presentati sotto forma di dati numerici e separatamente per ciascun carattere valutato in virtù del punto 6.3. Tali caratteri sono valutati indipendentemente gli uni dagli altri.

- 7.2. L'analisi porta, per ciascun carattere di comportamento e di produzione e per ciascun ambiente esaminato, ad una classificazione indicante i valori di ciascun materiale di moltiplicazione in base alla media ed eventualmente alla varianza intramateriale.
- È indicato il livello di significato delle differenze. La differenza, sia in valore assoluto che in valore relativo, è espressa possibilmente in termini di guadagno genetico rispetto al valore tipo.
- È anche indicata l'età del materiale di moltiplicazione al momento della valutazione del carattere.
- 7.3. Sarà costatata una superiorità significativa, dal punto di vista economico e statistico (alla soglia 95 %), rispetto ai prototipi, per almeno uno dei caratteri valutati in virtù del punto 6.3. In caso di costatazione di una superiorità significativa solo per un unico carattere, i valori di almeno altri due caratteri valutati a norma del punto 6.3 devono raggiungere come minimo i valori medi dei prototipi per i due caratteri in questione.
- Bisogna indicare chiaramente i caratteri valutati in virtù del punto 6.3 per i quali si è costatata una significativa inferiorità (alla soglia 95 %) rispetto a quelli dei prototipi. Tuttavia se i loro effetti possono essere compensati da caratteri favorevoli ciò dev'essere precisato.
- 7.4. Quando la prova è intesa ad ammettere un materiale di base in funzione di un carattere essenziale per la sopravvivenza in condizioni ecologiche estreme, non è più richiesto il requisito dell'uguaglianza al valore medio dei prototipi per gli altri caratteri.
- 7.5. Il metodo applicato per la prova e i particolari relativi ai risultati ottenuti sono accessibili a tutti coloro che dimostrino di avervi un interesse giustificato.

8. ESAMI PRECOCI

Gli esami precoci in vivaio, in serra e in laboratorio sono ammessi come esami precoci validi qualora sia dimostrato che esiste una stretta correlazione tra i valori dei caratteri valutati nella prima fase e nelle successive fasi di sviluppo.»

ALLEGATO 2

« ALLEGATO III

CERTIFICATO DI PROVENIENZA (*)

CERTIFICATO D'IDENTITÀ (*)

..... n.
(Paese)

Si certifica che il materiale forestale di moltiplicazione descritto in appresso è stato controllato dai servizi autorizzati e che, secondo le constatazioni fatte ed in base ai documenti presentati, esso corrisponde alle seguenti indicazioni :

- 1. Natura del prodotto : sementi/parti di piante/materiale di moltiplicazione (*) :
- 2. Specie, sottospecie, varietà, clone (*) :
 - a) nome comune :
 - b) nome botanico :
- 3. Categoria : materiali di moltiplicazione selezionati/materiali di moltiplicazione controllati (*).
- 4. a) Regione di provenienza ed eventualmente provenienza per i materiali selezionati :.....
.....
- b) Materiale di base per i materiali controllati :
- c) Autoctona/introdotta da (origine)/sconosciuto (*).
- 5. Natura del materiale di base : soprassuolo/cloni/arboreti da seme (*).
- 6. a) Anno di maturazione per le sementi :
- b) Durata dell'allevamento in vivaio come semenzale/materiale moltiplicato per via vegetativa/trapianto (*) :
- 7. Quantità :
- 8. Numero e genere dei colli :
- 9. Marca dei colli :
- 10. Indicazioni supplementari :

19.....

(Luogo e data)

(Firma)

(Timbro del servizio)

(Funzioni)

(*) Cancellare le indicazioni superflue.